



**OPERA PIA
ASILO SAVOIA**
Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza

ESTRATTO

DAL VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il giorno 27 del mese di novembre dell'anno 2014 in seduta ordinaria come da convocazione n. 600 del 20 novembre 2014 si riunisce il Consiglio di Amministrazione dell'Ente nominato con Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00264 del 7 agosto 2014, pubblicato sul BUR n. 64 del 12 agosto 2014, Supplemento n. 1, così composto:

		PRESENTE	ASSENTE
Massimiliano MONNANNI	Presidente		X
Monica ANGELONI	Consigliere	X	
Sebastiano CANNELLA	Consigliere	X	
Silvia SERI	Consigliere		X
Antonio TALONE	Consigliere	X	

con il seguente voto:

	FAVOREVOLE	CONTRARIO	ASTENUTO
Massimiliano MONNANNI			
Monica ANGELONI	X		
Sebastiano CANNELLA	X		
Silvia SERI			
Antonio TALONE	X		

Assistito, dal Segretario Generale, Domenico GIRALDI, giusto Decreto Presidenziale n. 4 del 27 ottobre u.s, ha adottato la seguente

DELIBERAZIONE N. 25 DEL 27 NOVEMBRE 2014

ACCERTAMENTO DELLA NULLITA' E ANNULLAMENTO della Deliberazione n. 04 del 05 maggio 2014 (Rubricata "Apertura Centro di Ascolto Territoriale) e della Deliberazione n. 10 del 04 giugno 2014 (Rubricata "Impegno di Spesa per la Realizzazione del Centro Ascolto Territoriale") e adozione dei provvedimenti conseguenti.

PREMESSO:

- a) che in data 02 ottobre 2014 il Consiglio di Amministrazione ha adottato la Delibera n. 21, rubricata "Accertamento della nullità, annullamento e/o revoca della Deliberazione n. 04 del 05 maggio 2014 (Rubricata "Apertura Centro di Ascolto Territoriale) e della Deliberazione n. 10 del 04 giugno 2014 (Rubricata "Impegno di Spesa per la Realizzazione del Centro Ascolto



Territoriale”) e adozione dei provvedimenti conseguenti” del seguente letterale tenore relativo alle premesse ed alla motivazione:

“VISTO lo Statuto dell’Ente approvato con Regio Decreto 21 febbraio 1926 e s.m.i.;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00264 del 7 agosto 2014, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 64 del 12 agosto 2014 Supplemento n. 1, con il quale sono stati nominati il Presidente e il Consiglio di Amministrazione dell’Ente;

VISTA la legge 17 luglio 1890 n. 6972 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la legge 8.11.2000, n. 328;

VISTO il decreto legislativo 4.05.2001, n. 207, inerente il riordino del sistema delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza a norma dell’art. 10 della legge 08.11.2000, n° 328;

VISTO il Testo Unico Enti Locali

VISTA la Legge Regionale del Lazio 09 Settembre 1996, n. 38 Riordino, programmazione e gestione degli interventi e dei servizi socio-assistenziali nel Lazio

PREMESSO CHE:

- a) L’IPAB con deliberazione n. 04 del 5 maggio 2014 dopo aver rievocato il fine istituzionale “... di prestare assistenza diretta e indiretta a minori, anziani e fasce deboli ...”, ha deciso di “... predisporre il Centro Ascolto Territoriale così come citato in premessa (della deliberazione) dando mandato al Presidente di rendere operativo il Progetto”;
- b) Con successiva deliberazione n. 10 del 4 giugno 2014, rubricata “Impegno di spesa per la realizzazione del centro ascolto territoriale”, il Consiglio di Amministrazione dell’Ente, testualmente, decideva “... di impegnare la somma di € 60.000,00 finalizzate alla realizzazione del Centro Territoriale di Ascolto”, al contempo provvedendo ad assumere l’impegno di spesa con imputazione al Titolo I – Capitolo 7 – Art. 2 del Bilancio Uscita 2014;
- c) In data 1° luglio 2014, il Presidente del Consiglio di Amministrazione dell’IPAB ha stipulato con “Istituto di Medicina Solidale – Onlus” (P.I.: 07681931007), un contratto, in forma scritta e denominato “*protocollo d’intesa*”, con il quale:
 - a. l’IPAB - ritenuto l’Istituto di Medicina Sociale Onlus competente all’ottimizzazione del progetto Centro di Ascolto Territoriale approvato con la deliberazione 04 del 5 maggio 2014 si è obbligata:
 - i. “a mettere a disposizione dell’istituendo “Centro d’Ascolto Territoriale” una struttura appositamente dedicata ed attrezzata sita in Via Monza, 4-8”;
 - ii. “a garantirne l’apertura con personale proprio formato (anche in vista di una sempre maggiore collaborazione con l’Onlus,) presso le sedi Onlus sui protocolli anche informatici da essa adottati”;
 - iii. a mettere a disposizione del progetto comune, “sulla base delle necessità emergenti (...) personale professionalmente qualificato che interagisca con la Onlus su tutte le iniziative concordate fra le parti”;
 - b. l’Istituto di Medicina Sociale Onlus si è impegnato “a svolgere (...) attività di ascolto e orientamento rivolte alla popolazione socialmente fragile su tematiche di salute, fornendo le informazioni necessarie a una popolazione che ha difficoltà di accesso ai servizi sanitari di base e specialistici” nonché a mettere a disposizione dell’IPAB “... un’equipe socio – sanitaria, (infermiere, nutrizionista, ostetrica, pediatra, psicologa) per assicurare le suddette attività di informazione socio – sanitaria” e ancora a svolgere “... attività di promozione della salute, di educazione sanitaria anche come lotta agli stili comportamentali a rischio, volte alla prevenzione delle patologie diffuse, del metabolismo, dell’alimentazione, cardiovascolari, neurologiche degenerative e di educazione alimentare con approccio multiculturale a favore di categorie di persone particolarmente fragili perché vivono in condizioni di marginalità sociale, economica e culturale” ad attivare “... progetti obiettivo territoriali per la tutela della salute materno infantile, degli immigrati, degli anziani, delle persone sole, e per iniziative di formazione degli operatori e dei volontari, di informazione dei cittadini” e realizzare un “...



Osservatorio per il monitoraggio della salute e delle povertà nella popolazione residente nel territorio sotto osservazione”.

- d) in precedenza al predetto “*protocollo d’intesa*”, l’IPAB aveva già erogato all’Istituto di Medicina Solidale – Onlus la somma di euro 30.000,00 a titolo di concessione contributo straordinario in forza di deliberazione n. 07 del 04/06/2014;
- e) in data 21 luglio 2014, il Presidente del Consiglio di Amministrazione dell’IPAB ha stipulato, in forma scritta, due contratti di lavoro a progetto, ai sensi degli artt. 61 e ss. del Decreto Legislativo n. 267/2003 con, rispettivamente, Merima BAJREKTAREVIC (CF: BJR MRM 73E 64Z 149N) e Stefania FURIA (CF: FRU SFN 83C 69H 501R) per oneri complessivi a carico dell’Ente pari ad euro 100.800,00 a fronte del citato impegno di spesa pari ad euro 60.000,00 di cui alla deliberazione n. 10 del 4 giugno 2014;
- f) nelle premesse di entrambi i testi dei contratti poc’anzi menzionati, pedissequamente identici, si legge che l’IPAB “... *nell’intento di valorizzare la connotazione assistenziale che la contraddistingue, ha deliberato l’avvio del progetto triennale per istituire il “Centro di Ascolto Territoriale” ... (omissis) ... [e] deve, quindi, dotarsi di una rete di liberi professionisti disponibili ad esaminare in maniera approfondita i vari casi, per formulare suggerimenti o indicazioni su efficaci forme di orientamento comportamentale, con spiccata capacità di interloquire e collaborare con la Scuola, l’associazionismo sportivo e le istituzioni pubbliche preposte alle tematiche sociali presenti sul territorio nell’ambito del progetto suindicato ... (omissis) ... [e] ha deciso di affidare al Collaboratore (le due professionalità sopra richiamate, Merima BAJREKTAREVIC e Stefania FURIA n.d.r.), in quanto in possesso di conoscenze specifiche nell’ambito cui si riferisce il progetto, l’incarico di costituire e tenere aggiornato l’elenco dei professionisti, organizzarne l’assistenza per l’espletamento delle loro prestazioni, e per gestire l’utenza, per raggiungere il risultato di garantire la presenza della idonea figura professionale che nell’ambito del Centro di Ascolto Territoriale fornisca una prima assistenza, effettuando uno screening preliminare delle problematiche illustrate e indirizzi l’utenza al servizio dedicato”;*

CONSIDERATO CHE:

l’IPAB ha richiesto, attraverso un parere legale, di verificare se le deliberazioni n. 04 del 5 maggio 2014 e n. 10 del 4 giugno 2014 risultassero idonee - sotto il profilo della regolarità sostanziale e procedimentale amministrativa- a legittimare la stipulazione del “*protocollo d’intesa*” con l’Istituto di Medicina Solidale – Onlus nonché la conclusione dei contratti di lavoro a progetto, ai sensi degli artt. 61 e ss. del Decreto Legislativo n. 267/2003 con Merima BAJREKTAREVIC e Stefania FURIA; dalle verifiche compiute, la deliberazione n. 04 del 5 maggio 2014 è risultata essere l’unico atto amministrativo (privo di efficacia autoritativa) dell’IPAB associato e associabile alla successiva stipulazione con l’Istituto di Medicina Solidale – Onlus del contratto “*protocollo d’intesa*” e come tale non può ritenersi idonea a legittimare l’attività contrattuale compiuta dall’IPAB in quanto nella delibera:

- è stato omesso di esplicitare – neanche ermeticamente – gli interessi perseguiti dall’IPAB con la conclusione del contratto sopra menzionato (né il rinvio al documento denominato “progetto” consente di superare l’obiezione) e, sotto questo profilo, risulta affetta da carezza assoluta di motivazione;
- è stato omesso di stabilire – dato non ricavabile implicitamente - il precetto al quale l’IPAB voleva e doveva conformare la propria successiva azione negoziale, vale a dire la volontà di contrarre con l’Istituto di Medicina Solidale – Onlus, e, pertanto, risulta affetta da difetto assoluto di dispositivo;
- quale “deliberazione a contrarre”, è stata omessa l’indicazione dei destinatari del provvedimento, mancando ogni riferimento al soggetto individuato come contraente;
- quale “deliberazione a contrarre”, è stata omessa l’approvazione del contenuto dei contratti, mancando ogni riferimento allo schema di contratto, alle prestazioni richieste e alle obbligazioni pecuniarie e normative a carico dell’IPAB.

dalle medesime verifiche compiute, anche la deliberazione n. 10 del 4 giugno 2014 è risultata essere l’unico atto amministrativo (privo di efficacia autoritativa) dell’IPAB associato e associabile alla



successiva stipulazione dei contratti di lavoro a progetto, ai sensi degli artt. 61 e ss. del Decreto Legislativo n. 267/2003 con Merima BAJREKTAREVIC e Stefania FURIA e come tale non può ritenersi idonea a legittimare l'attività contrattuale compiuta dell'IPAB in quanto nella delibera:

- è stato omesso di esplicitare – neanche ermeticamente – gli interessi perseguiti dall'IPAB con la conclusione dei contratti sopra menzionati, limitandosi ad assumere l'“impegno di spesa” della somma poi effettivamente destinata al pagamento dei compensi dovuti ai collaboratori a progetto contrattualizzati e, sotto questo profilo, risulta affetta da carezza assoluta di motivazione;
- è stato omesso di stabilire – dato neanche ricavabile implicitamente - il precetto al quale l'IPAB voleva e doveva conformare la propria successiva azione negoziale, vale a dire la volontà di stipulare i contratti di lavoro a progetto, ai sensi degli artt. 61 e ss. del Decreto Legislativo n. 267/2003 e, sotto questo profilo, risulta affetta da difetto assoluto di dispositivo;
- quale “deliberazione a contrarre”, è stata omessa l'indicazione dei destinatari del provvedimento, mancando ogni riferimento ai soggetti individuati come contraente;
- quale “deliberazione a contrarre”, è stata omessa l'approvazione del contenuto dei contratti, mancando ogni riferimento allo schema di contratto, alle prestazioni richieste e alle obbligazioni pecuniarie e normative a carico dell'IPAB.

dalle medesime verifiche compiute, anche la deliberazione n. 10 del 4 giugno 2014 è risultata essere l'unico atto amministrativo (privo di efficacia autoritativa) dell'IPAB associato e associabile alla successiva stipulazione dei contratti di lavoro a progetto, ai sensi degli artt. 61 e ss. del Decreto Legislativo n. 267/2003 con Merima BAJREKTAREVIC e Stefania FURIA e come tale non può ritenersi idonea a legittimare l'attività contrattuale compiuta dell'IPAB in quanto nella delibera) è stato appurato che l'IPAB – in violazione delle disposizioni di cui il Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 ha omesso di avviare e dare corso ad un procedimento amministrativo di selezione pubblica per la scelta del contraente (poi individuato nell'Istituto di Medicina Solidale – Onlus) al quale affidare la gestione del Centro Territoriale di Ascolto e/o ha omesso di specificare le ragioni per le quali ha ritenuto di poter procedere senza dare corso ad una pubblica selezione versandosi nei casi di deroga previsti dalla legge;

l'IPAB non ha motivato la scelta dell'utilizzo di contratti di lavoro flessibili e temporanei - qual è il lavoro a progetto - in violazione delle disposizioni di cui D. Lgs. 165/2001, che all'art. 36, comma 2;

l'IPAB non ha comunque verificato preventivamente la obiettiva sussistenza delle condizioni stabilite dal D. Lgs. 165/2001 affinché una pubblica amministrazione possa utilizzare contratti di lavoro flessibili e temporanei;

l'IPAB ha poi omesso di avviare e dare corso ad un procedimento amministrativo di selezione pubblica per il reclutamento del personale da utilizzare con contratti di lavoro flessibili e temporanei in violazione delle disposizioni di cui al D. Lgs. 165/2001 e, parimenti, in patente violazione del precetto interno di cui all'art. 79 del *Regolamento Organico sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi* dell'IPAB, “Assunzione a tempo per l'attuazione dei progetti-obiettivo finalizzati” il quale dispone che “L'Amministrazione dell'Ente può predisporre progetti-obiettivo occupazionali finalizzati alla realizzazione di nuovi servizi o al miglioramento di quelli esistenti” e che prescrive al riguardo che “per l'attuazione di detti progetti le assunzioni di personale a tempo determinato per profili professionali per i quali è prescritto il possesso del titolo di studio superiore a quello della scuola dell'obbligo, sono effettuate, nei casi previsti dalla legge, mediante prova selettiva alla quale sono ammessi, sulla base di una graduatoria formata previa valutazione dei titoli, i candidati che, in possesso di requisiti culturali e professionali richiesti, abbiano presentato domanda con le modalità e nei termini indicati nell'apposito avviso di reclutamento”;

Tali ripetute inadempienze e violazioni di legge sono avvenute peraltro nonostante l'IPAB fosse stata inequivocabilmente e preventivamente informata della necessità di motivare il ricorso all'impiego di personale mediante contratti di lavoro flessibili e temporanei nonché dell'obbligo di effettuare il reclutamento delle predette unità di personale esclusivamente mediante le procedure di selezione pubblica previste dall'art. 36, comma 2 del D. Lgs. 30 Marzo 2001 n. 165, come risulta dal parere legale reso dall'Avv. Lorenzoni in data 12 giugno 2014, parere legale espressamente richiesto



dall'Ente a seguito di conferimento di apposito incarico professionale avvenuto con determinazione dirigenziale n. 40 del 3 giugno 2014, proprio in relazione all'opportunità di *“valutare l'acquisizione di due unità lavorative part-time da adibire a funzioni di Segreteria Amministrativa a servizio del Centro Territoriale di Ascolto”*, come testualmente riportato nelle premesse della summenzionata determinazione;

in ragione del riparto di competenze previste dallo Statuto e dal Regolamento organico, il protocollo di intesa concluso dall'IPAB con l'“Istituto di Medicina Solidale – Onlus” nonché i contratti conclusi con i collaboratori a progetto Merima BAJREKTAREVIC e Stefania FURIA dovevano formare oggetto di preventiva ed apposita deliberazione da parte del Consiglio di Amministrazione;

in violazione di espressa disposizione di legge (art. 3, commi 18 e 54 della Legge 24 dicembre 2007, n. 244) inoltre, l'IPAB non ha provveduto alla preventiva e cogente pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente (www.opsavoia.it) dei dati relativi ai contratti conclusi con i collaboratori esterni Merima BAJREKTAREVIC e Stefania FURIA (durata, importi, funzioni etc.);

in ulteriore violazione di espressa disposizione di legge, i predetti collaboratori esterni Merima BAJREKTAREVIC e Stefania FURIA inoltre non risultano possedere la “particolare e comprovata specializzazione universitaria” prescritta quale requisito obbligatorio dall'articolo 7, comma 6 e ss del Decreto Legislativo 165/2001 e dalla Circolare 2/2008 della Presidenza del Consiglio – Dipartimento della Funzione Pubblica per i collaboratori esterni delle pubbliche amministrazioni;

non da ultimo, con la deliberazione n. 04 del 5 maggio 2014, l'IPAB ha inteso perseguire interessi non conformi alle espresse proprie finalità statutarie, tanto sotto il profilo della non corrispondenza tra i destinatari degli interventi assistenziali come tassativamente individuati dallo statuto (“raccoliere fanciulli abbandonati; sottrarli alla miseria ed alla corruzione, ed educarli all'amore di Dio, della Patria, della civiltà e del lavoro o di concedere, attraverso le rendite derivanti dal proprio patrimonio, ad altre Opere Pie similari, che operano nel territorio della Regione Lazio e appositamente segnalate dall'Assessorato Regionale Enti Locali, contributi straordinari per l'assistenza ed il ricovero dell'ambito dei propri Istituti di minori o anziani e offrire i servizi alle persone anziane”) e quelli identificabili dalla sintetica descrizione del progetto denominato Centro Territoriale di Ascolto testualmente contenuta nella citata deliberazione n. 4 del 5 maggio 2014 (*“sorta di “sportello sociale” aperto a tutti i cittadini”*) con ciò destinando risorse finanziarie dell'Ente ad attività e scopi non conformi con le predette finalità statutarie – peraltro arbitrariamente ed impropriamente estese nelle premesse della citata deliberazione a non meglio definite “fasce deboli” non ricomprese in alcun modo nel dettato statutario - nonché rispetto alla stessa natura degli interventi previsti effettuati dall'Associazione denominata “Istituto di Medicina Solidale”, rientranti indubbiamente nell'ambito dell'assistenza sanitaria e non nell'ambito dell'assistenza sociale, unico ambito di intervento consentito alle IPAB, salvo diverse indicazioni dei singoli Statuti, in adempimento delle vincolanti prescrizioni normative nazionali e regionali (legge 328/2000 e l.r. 38/1996);

DATO ATTO che è interesse concreto e attuale dell'IPAB – oltre che espresso obbligo - porre fine alla situazione di sostanziale illegittimità creatasi a seguito della adozione delle deliberazioni n. 04 del 5 maggio 2014 e n. 10 del 4 giugno 2014;

RAVVISATA la necessità di dover procedere all'annullamento in autotutela deliberazioni n. 04 del 5 maggio 2014 e n. 10 del 4 giugno 2014 al fine di porre termine agli effetti derivanti dalla loro illegittimità per i profili in precedenza esposti, anche al fine di recuperare ove possibile somme illegittimamente corrisposte nonché ad impedire ulteriori pagamenti non dovuti;

VISTI:

l'art. 21-*quinques* della Legge n. 241/1990 e s.m.i., il quale dispone che *“1. Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, il provvedimento amministrativo ad efficacia durevole può essere revocato da parte dell'organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge. La revoca determina la inidoneità del provvedimento revocato a produrre ulteriori effetti. Se la revoca comporta pregiudizi in danno dei soggetti direttamente interessati, l'amministrazione ha l'obbligo di provvedere al loro indennizzo”* e che *“Ove la revoca di un atto amministrativo ad efficacia durevole o istantanea incida su rapporti negoziali, l'indennizzo liquidato dall'amministrazione agli interessati è*



parametrato al solo danno emergente e tiene conto sia dell'eventuale conoscenza o conoscibilità da parte dei contraenti della contrarietà dell'atto amministrativo oggetto di revoca all'interesse pubblico, sia dell'eventuale concorso dei contraenti o di altri soggetti all'erronea valutazione della compatibilità di tale atto con l'interesse pubblico";

l'art. 21-*nonies*, Legge 241/1990, così come modificata dalla Legge n. 15 del 2005, che, in presenza di ragioni di interesse pubblico, attribuisce all'amministrazione il potere di autotutela;

l'art. 21-*nonies*, c. 1, della Legge n. 241/1990 e s.m.i., il quale dispone che il "provvedimento amministrativo illegittimo ai sensi dell'articolo 21-*octies*" (perché adottato in violazione di legge o viziato da eccesso di potere o da incompetenza) "può essere annullato d'ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati, dall'organo che lo ha emanato, ovvero da altro organo previsto dalla legge";

l'art. 1, comma 136 della Legge n. 311/2004 secondo cui "al fine di conseguire risparmi o minori oneri finanziari per le amministrazioni pubbliche, può sempre esser disposto l'annullamento d'ufficio di provvedimenti amministrativi illegittimi";

RITENUTO CHE sussistono le condizioni per l'esercizio del potere di annullamento di ufficio da parte dell'IPAB in quanto:

- le deliberazioni n. 04 del 5 maggio 2014 e n. 10 del 4 giugno 2014 sono illegittime per i motivi in precedenza esposti;
- oltre ad eliminare una situazione di illegittimità, si ritiene che non meritano protezione l'aspirazione all'intangibilità della situazione giuridica soggettiva tanto dell'Istituto di Medicina Solidale – Onlus quanto Merima BAJREKTAREVIC (CF: BJR MRM 73E 64Z 149N) per carenza del requisito della buona fede c.d. oggettiva, risultando i contraenti individuati e selezionati in assenza e violazione delle obbligatorie procedure di selezione pubblica previste e prescritte dalla normativa vigente e senza l'effettiva sussistenza di un interesse pubblico sotteso;
- l'esercizio del potere di autotutela sta avvenendo tempestivamente, a poca distanza di tempo dall'adizione delle deliberazioni sopramenzionate e dalla data di conclusione dei contratti, tenuto anche conto che a seguito della conclusione del mandato istituzionale del precedente organo di amministrazione intervenuta in data 7 giugno 2014 e della conclusione del transitorio periodo di *prorogatio* amministrativa di cui alla l.r. 12/1993 intervenuta in data 23 luglio 2014, l'attuale organo di amministrazione, nominato in data 7 agosto u.s., si è formalmente insediato in carica in data 2 settembre 2014;
- gli interessi dei destinatari rispetto all'atto da rimuovere non possono considerarsi preminenti rispetto a quello dell'IPAB di evitare di sostenere spese, costi e oneri finanziari in ragione di provvedimenti amministrativi illegittimi per finalità extra statutarie (cfr. C.d.S., Sez. V, sent. n. 1946 del 07-04-2010)";

b) che con Delibera n. 21 del 02 ottobre 2014, il Consiglio di Amministrazione – oltre a rilevare ed accertare i profili di nullità delle deliberazioni n. 04 del 5 maggio 2014 e n. 10 del 4 giugno 2014 – tra le altre cose, stabiliva:

- 1) di avviare il procedimento per l'annullamento in autotutela e/o di revoca delle deliberazioni n. 04 del 5 maggio 2014 e n. 10 del 4 giugno 2014, per le motivazioni ivi espresse, approvate e richiamate;
- 2) di disporre che gli uffici comunicassero ai destinatari interessati dall'annullamento e/o dalla revoca delle suddette deliberazioni l'avvio del relativo procedimento, assegnando loro il



termine di 30 gg dal ricevimento della comunicazione per far pervenire alla struttura dell'IPAB le eventuali controdeduzioni;

- 3) di rinviare l'adozione del provvedimento di annullamento in autotutela e/o di revoca delle suddette deliberazioni dopo aver valutato le controdeduzioni eventualmente fatte pervenire all'IPAB dai destinatari interessati;
- c) in esecuzione della Delibera n. 21 del 02 ottobre 2014, gli Uffici hanno dato comunicazione di inizio del procedimento per annullamento e/o revoca della suddette deliberazione: - alla Sig.ra Merima Bajrektarevic, con nota protocollo n. 419 del 06 ottobre 2014; - alla Sig.ra Stefania Furia, con nota protocollo n. 417 del 06 ottobre 2014 e all'Istituto di Medicina Solidale con nota protocollo n. 418 del 06 ottobre 2014, concedendo ai destinatari termine di effettuare eventuali "osservazioni scritte" facendole pervenire entro e non oltre 30 giorni dalla data di ricezione a ciascuno della nota;

CONSIDERATO

- d) che nel termine assegnato solo la sig.ra Merima Bajrektarevic ha fatto pervenire osservazioni, con nota scritta del 7 novembre 2014 (protocollo in entrata n. 550), di cui si allega copia, evidenziando i motivi per quali secondo l'opinione della contro-interessata le deliberazioni dell'IPAB n. 04 del 5 maggio 2014 e n. 10 del 4 giugno 2014 non sarebbero da considerarsi nulle, annullabili o revocabili;
- e) che la Sig.ra Stefania Furia ha convenuto, come da verbale allegato, di esperire con esito positivo, tentativo di conciliazione in sede di D. T. L. di Roma.

RITENUTO, TUTTAVIA

- f) di non poter condividere gli argomenti e le considerazioni svolte dalla contro-interessata sig.ra Merima Bajrektarevic e, al contrario, di dover confermare integralmente il contenuto della deliberazione n. 21 del 02 ottobre 2014, che qui deve intendersi integralmente richiamato;

RITENUTO, IN PARTICOLARE

- g) che la delibera n. 04 del 5 maggio 2014 appare affetta da nullità, poiché in essa non sono stati esplicitati gli interessi perseguiti con la conclusione del "*protocollo d'intesa*" con l'Istituto di Medicina Solidale – Onlus, (palesandosi così una carenza assoluta di motivazione); in essa non



è stato indicato il precetto al quale l'ente voleva e doveva conformare la propria successiva azione negoziale, vale a dire la volontà di contrarre con l'Istituto di Medicina Solidale – Onlus (palesandosi così un difetto assoluto di dispositivo); in essa non sono stati definiti il contenuto del contratto né individuato il contraente, e pertanto non possiede i requisiti minimi della “deliberazione a contrarre”;

- h) che anche la delibera n. 10 del 4 giugno 2014 appare affetta da nullità, poiché in essa non sono stati esplicitati gli interessi perseguiti con la conclusione dei contratti di lavoro a progetto, ai sensi degli artt. 61 e ss. del Decreto Legislativo n. 267/2003 (palesandosi così una carenza assoluta di motivazione); in essa non è stato indicato il precetto al quale l'ente voleva e doveva conformare la propria successiva azione negoziale, vale a dire la volontà di stipulare i contratti di lavoro a progetto, ai sensi degli artt. 61 e ss. del Decreto Legislativo n. 267/2003 (palesandosi così un difetto assoluto di dispositivo); in essa non sono stati definiti il contenuto dei contratti di lavoro a progetto né sono stati individuati i contraenti, e pertanto non possiede i requisiti minimi della “deliberazione a contrarre”;

RITENUTO INOLTRE

- i) la delibera n. 04 del 5 maggio 2014 delibera n. 10 del 4 giugno 2014, a prescindere dai rilevati profili di nullità, sono da ritenersi illegittime perché adottate in violazione di legge per le medesime ragioni sopra richiamate nonché per tutti gli altri motivi esplicitati nella sopra riportata delibera n. 21 del 02 ottobre 2014, qui da intendersi integralmente richiamati,
- j) è interesse concreto e attuale dell'IPAB – oltre che espresso obbligo - porre fine alla situazione di sostanziale illegittimità creatasi a seguito della adozione delle deliberazioni n. 04 del 5 maggio 2014 e n. 10 del 4 giugno 2014;
- k) **persiste** la necessità di dover procedere all'annullamento in autotutela delle deliberazioni n. 04 del 5 maggio 2014 e n. 10 del 4 giugno 2014 al fine di porre termine agli effetti derivanti dalla loro illegittimità per i profili in precedenza esposti, anche al fine di recuperare ove possibile somme illegittimamente corrisposte nonché ad impedire ulteriori pagamenti non dovuti;

VISTI:

- l) l'art. 21-*quinques* della Legge n. 241/1990 e s.m.i., il quale dispone che “1. *Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova*



valutazione dell'interesse pubblico originario, il provvedimento amministrativo ad efficacia durevole può essere revocato da parte dell'organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge. La revoca determina la inidoneità del provvedimento revocato a produrre ulteriori effetti. Se la revoca comporta pregiudizi in danno dei soggetti direttamente interessati, l'amministrazione ha l'obbligo di provvedere al loro indennizzo” e che “Ove la revoca di un atto amministrativo ad efficacia durevole o istantanea incida su rapporti negoziali, l'indennizzo liquidato dall'amministrazione agli interessati è parametrato al solo danno emergente e tiene conto sia dell'eventuale conoscenza o conoscibilità da parte dei contraenti della contrarietà dell'atto amministrativo oggetto di revoca all'interesse pubblico, sia dell'eventuale concorso dei contraenti o di altri soggetti all'erronea valutazione della compatibilità di tale atto con l'interesse pubblico”;

- m)** l'art. 21-*nonies*, Legge 241/1990, così come modificata dalla Legge n. 15 del 2005, che, in presenza di ragioni di interesse pubblico, attribuisce all'amministrazione il potere di autotutela;
- n)** l'art. 21-*nonies*, c. 1, della Legge n. 241/1990 e s.m.i., il quale dispone che il “provvedimento amministrativo illegittimo ai sensi dell'articolo 21-*octies*” (perché adottato in violazione di legge o viziato da eccesso di potere o da incompetenza) “*può essere annullato d'ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati, dall'organo che lo ha emanato, ovvero da altro organo previsto dalla legge*”;
- o)** l'art. 1, comma 136 della Legge n. 311/2004 secondo cui “*al fine di conseguire risparmi o minori oneri finanziari per le amministrazioni pubbliche, può sempre esser disposto l'annullamento d'ufficio di provvedimenti amministrativi illegittimi*”;

RITENUTO CHE

- p)** sussistono le condizioni per l'esercizio del potere di annullamento di ufficio da parte dell'IPAB in quanto:
 - le deliberazioni n. 04 del 5 maggio 2014 e n. 10 del 4 giugno 2014 sono illegittime per i motivi in precedenza esposti;
 - oltre ad eliminare una situazione di illegittimità, si ritiene che non meritano protezione l'aspirazione all'intangibilità della situazione giuridica soggettiva tanto dell'Istituto di Medicina Solidale – Onlus quanto Merima BAJREKTAREVIC (CF: BJR MRM 73E 64Z 149N) per



carenza del requisito della buona fede c.d. oggettiva, risultando i contraenti individuati e selezionati senza alcuna procedura ad evidenza pubblica e senza che la effettiva sussistenza di un interesse pubblico sotteso;

- l'esercizio del potere di autotutela sta avvenendo tempestivamente, a poca distanza di tempo dall'adizione delle deliberazioni sopramenzionate e dalla data di conclusione dei contratti;
- gli interessi dei destinatari rispetto all'atto da rimuovere non possono considerarsi preminenti rispetto a quello dell'IPAB di evitare di sostenere spese, costi e oneri finanziari in ragione di provvedimenti amministrativi illegittimi per finalità extra statutarie (cfr. C.d.S., Sez. V, sent. n. 1946 del 07-04-2010);

VISTO l'art. 21 *nonies* della Legge 241/90

CONSIDERATO CHE il presente provvedimento non prevede impegno di spesa o riduzione di entrata e, pertanto, non deve essere munito del parere contabile

VISTA la Legge 17 luglio 1890 n. 6972;

VISTO il Decreto Legislativo del 4 maggio 2001 n. 207;

SU PROPOSTA del Segretario Generale dell'Ente ai sensi della normativa vigente;

per i motivi esposti in narrativa

DELIBERA

- 1) di rilevare e prendere atto che le deliberazioni dell'IPAB n. 04 del 5 maggio 2014 e n. 10 del 4 giugno 2014 sono affette da nullità per carenza assoluta di motivazione, difetto assoluto di dispositivo, omessa indicazione dei destinatari del provvedimento e del contenuto dei contratti poi stipulati;
- 2) di annullare, in autotutela, le deliberazioni n.04 del 5 maggio 2014 e n.10 del 4 giugno 2014, che – anche se non ritenute colpite da nullità - sono comunque illegittime per tutte le motivazioni sopra espresse;
- 3) di dare mandato al Presidente, per quanto non di sua competenza, a dare piena attuazione alla presente deliberazione;
- 4) di dichiarare il presente provvedimento con separata ed unanime votazione, immediatamente eseguibile, giusta l'art. 134, c.4 del D.Lgs.n.267/2000;



Il Consigliere

f.to Avv. Monica Angeloni

Il Consigliere

f.to Dott. Sebastiano Cannella

Il Consigliere

f.to Dott. Antonio Talone

Il Segretario Generale
F.to Domenico Giraldi

Copia conforme all'originale pubblicata per conoscenza all'Albo dell'Ente nella giornata del 28 novembre 2014.

Il Segretario Generale
F.to Domenico Giraldi